



Strumenti Qualità Misure Srl
Sede Legale - Via Melchiorre Murenu 8/I - 07100 Sassari SS
Sede Operativa - Via Privata Alzaia Trieste, 3
20090 Cesano Boscone MI
P.IVA 02179150905
Tel.: +39024409235 Fax. 024401192

Regolamento (UE) N. 1272/2013

Con la presente siamo ad informarvi che, in data 27-12-15, entrerà in vigore il Regolamento (UE) N. 1272/2013, che reca modifica all'Allegato XVII del Regolamento REACH 1907/2006

Nel dettaglio, alla colonna 2 del punto 50 sono stati aggiunti i paragrafi 5, 6, 7 e 8.

Da questa data non sarà più possibile immettere nel mercato gli articoli che possiedono parti in gomma o plastica contenenti oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Questa restrizioni si applica solo alle parti in gomma o plastica, che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Di seguito alcuni degli articoli soggetti a tale restrizione:

- attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette
- utensili per la casa, carrelli, girelli
- attrezzi per uso domestico
- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.

Per quanto riguarda i giocattoli inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Si consiglia quindi di pianificare sin da ora le analisi per la ricerca degli IPA

SQM s.r.l

Pietro Piras
Responsabile

Walter Rancati
Technician